



COMUNE DI AMENO

Provincia di Novara

Piazza Marconi 1 – 28010 AMENO (NO) – C.F./P.IVA n. 00452150030
Tel. 0322 998103 - fax 0322 998206 – mail: ufficio.tecnico@comune.ameno.novara.it PEC: ameno@pec.it

Prot. 4049/2023

PE 539/2023

Oggetto: D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. - L.R. 01.12.2008, N. 32 e s.m.i.
Beni Paesaggistici
Autorizzazione comunale in virtù di delega di funzioni amministrative nelle zone soggette ai disposti del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 e s.m.i.
Comune di Ameno - Istanza: INWIT SPA.
Oggetto: INSTALLAZIONE ANTENNA PER IMPIANTI TELEFONICI
Autorizzazione Comunale n. 22/2023 del 26/06/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Premesso che l'art. 146, comma 6, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 stabilisce che le Regioni esercita la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio avvalendosi di propri uffici dotati di adeguate competenze tecnico-scientifiche e idonee risorse strumentali. Può tuttavia delegarne l'esercizio, per i rispettivi territori, a province, a forme associative e di cooperazione fra enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli enti locali, ovvero a comuni, purché gli enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;
- Visto che l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 recante "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio" prevede l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere da realizzare nelle zone tutelate ai sensi del succitato decreto legislativo;
- Visto che l'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. nelle zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 delega ai Comuni, che si avvalgono, per la valutazione delle istanze, delle competenze tecnico scientifiche delle Commissioni Locali per Il Paesaggio di cui all'art. 4 della citata L.R. 32/2008 e s.m.i., le funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 così come normato dagli articoli sopra richiamati;
- Visto che il Comune di Ameno ha costituito con i Comuni di Armeno, Miasino e Pettenasco, la Commissione Locale per il Paesaggio, giusta convenzione stipulata in data 27.02.2009;
- Che con Deliberazione della Giunta Comunale di Armeno, quale Comune capofila, n. 37 in data 16.05.2019, si è provveduto alla nomina dei componenti;
- Che la Commissione è stata giudicata dalla Regione Piemonte, giusta D.D. 05.06.2019, n. 323, idonea all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di Paesaggio ai sensi della L.R. 32/2008 e s.m.i. e pertanto il Comune di Ameno è delegato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui all'art. 3 comma 2 della L.R. 32/2008 e s.m.i.;
- Dato atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento per dell'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e Responsabile del Procedimento edilizio risultano separate;
- Vista l'istanza pervenuta in data **11/11/2022** prot. n. **6767** da **INWIT SPA** con sede in **VIA GAETANO NEGRI, 1 a MIGLIANICO (CH)**, intesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi degli artt. 146 e 159 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. per la realizzazione di **INSTALLAZIONE ANTENNA PER IMPIANTI TELEFONICI** sull'immobile di sua proprietà sito in **Ameno VIA B. ANCHISI**, e censito al C.T. al foglio n. **2** mappale/i n. **293**;
- Considerato che la zona risulta essere vincolata alle norme di tutela Paesaggistico in ragione di:
 - a. **Specifico atto amministrativo ai sensi degli artt. 157 D.Lgs. 42/2004 (D.M. 01.08.1985 – c.d. "Galassini")**;
 - b. Inclusionione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) in quanto trattasi di area boscata.
 - c. Inclusionione nella categoria di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) in quanto trattasi di area posta a meno di 150 metri dal Torrente Agogna.

- Considerato che il citato intervento rientra tra quelli disciplinati dall'art. 3 comma 2 della L.R. 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;
- Considerato il parere sospensivo della commissione locale del paesaggio che qui si riporta: *"Vista la documentazione progettuale, le richieste di integrazione formulate dalla Regione Piemonte e dalla Soprintendenza e la documentazione integrativa a seguito prodotta, risulta necessario rivalutare l'impianto ipotizzato, attraverso il ridimensionamento dello stesso con riferimento all'altezza della vegetazione circostante. Dovrà essere prodotto aggiornamento della documentazione progettuale e una più ampia documentazione fotografica con fotoinserimento e simulazioni dell'impianto in progetto da punti di visibilità che consentono la percezione completa dell'impianto (strutture in sommità, accessori alla base, recinzione perimetrale etc..) Vengano altresì previsti ed adeguatamente rappresentati, i necessari interventi di mitigazione (colore, schermature arbustive alla base etc..)"*.
- Considerata l'ulteriore documentazione integrativa;
- Considerato il parere negativo della Commissione locale del paesaggio in data **05/04/2023** verbale n. **67**;
- Visto che con nota in data **14/04/2023** prot. n. **2388**, corredata dall'istanza, dagli elaborati grafici, dalla relazione paesaggistica e dal parere della Commissione Locale per il Paesaggio di cui al punto precedente, è stato richiesto il parere vincolante del Soprintendente ai sensi dell'art. 146, comma 5 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.;
- Considerato che la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ha ricevuto la documentazione in data **14.04.2023**;
- Considerato il parere negativo espresso con nota prot.5561 del 26/04/2023 dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli ;
- Considerata la documentazione prodotta dai proponenti in risposta alle osservazioni contenute nel citato parere negativo acquisita agli atti dell'Ufficio con prot. 6724 del 18/05/2023 ed 8603 del 22/06/2023;
- Pur rilevando che risulta tuttora carente la documentazione relativa all'analisi, sotto il profilo paesaggistico, di eventuali soluzioni localizzative alternative alla presente, come richiesto con nota prot. 5561 del 26/04/2023 e con nota prot. 15155 del 22/11/2022, preso atto tuttavia che *"vista l'orografia del terreno la posizione individuata è l'unica che permetta la copertura delle unità abitative sprovviste allo stato attuale di fibra"* e risulta baricentrica rispetto all'areale individuato;
Preso atto che non risulta tecnicamente possibile l'ulteriore abbassamento in altezza dell'antenna e che comunque la stessa è stata già oggetto di precedenti modifiche rispetto al progetto originariamente proposto (con diminuzione da 30,10 m a 26,10 m);
Considerato che sono state previste delle misure di mitigazione alla breve e media distanza consistenti nella messa a dimora di una siepe a delimitazione dell'area apparati e n. 4 alberi a medio / alto fusto di specie autoctona.

La Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, per quanto di competenza, ritenendo sostanzialmente superate le criticità precedentemente evidenziate, esprime parere favorevole a quanto in oggetto alle seguenti vincolanti prescrizioni:

- **la finitura superficiale del sostegno sia di colore grigio acciaio, analoga alla finitura dei sostegni dei cavi dell'alta tensione già presenti nell'area, per minimizzare l'impatto visivo dalla media e grande distanza;**
- **nelle immediate vicinanze della base dell'apparato tecnologico siano messi a dimora alberi ad un livello di sviluppo avanzato e di rapido accrescimento per avere un pronto effetto di mitigazione e siano collocati in posizioni tali da schermare la base e parte del fusto dalle posizioni maggiormente significative di osservazione ;**
- **si provveda alla rimozione del sostegno e degli accessori in progetto in caso di mancato insediamento degli apparati radiotrasmettenti e delle antenne dei gestori, e comunque a fine esercizio o in caso di obsolescenza;**
- **all'ultimazione dei lavori si provveda al rapido smantellamento del cantiere ed al completo ripristino delle aree occupate.**
- Visto il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Decreto Legislativo 22.01.2004, n. 42 e s.m.i.);
- Visto il D.P.C.M. 12.12.2005;
- Vista la Legge Regionale 03.04.1989, n. 20 e s.m.i.
- Vista la Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i.;

AUTORIZZA

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale 01.12.2008, n. 32 e s.m.i. e dell'art. 146 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, il Sig.

INWIT SPA con sede in **VIA GAETANO NEGRI, 1 a MIGLIANICO (CH)** Codice Fiscale n.....alla realizzazione dell'intervento di **INSTALLAZIONE INTENNA PER IMPIANTI TELEFONICI** nel Comune di **Ameno** in **VIA B. ANCHISI**, come da progetto presentato, alle seguenti condizioni:

- la finitura superficiale del sostegno sia di colore grigio acciaio, analoga alla finitura dei sostegni dei cavi dell'alta tensione già presenti nell'area, per minimizzare l'impatto visivo dalla media e grande distanza;
- nelle immediate vicinanze della base dell'apparato tecnologico siano messi a dimora alberi ad un livello di sviluppo avanzato e di rapido accrescimento per avere un pronto effetto di mitigazione e siano collocati in posizioni tali da schermare la base e parte del fusto dalle posizioni maggiormente significative di osservazione ;
- si provveda alla rimozione del sostegno e degli accessori in progetto in caso di mancato insediamento degli apparati radiotrasmettenti e delle antenne dei gestori, e comunque a fine esercizio o in caso di obsolescenza;
- all'ultimazione dei lavori si provveda al rapido smantellamento del cantiere ed al completo ripristino delle aree occupate.

TUTELA ARCHEOLOGICA: Si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90, 169 e 175 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.) degli art. 822,823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio. E' fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela

- In conformità ai disposti di cui all'art. 146, comma 11, del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e s.m.i. e dell'art. 15 L.R. 20/89 e s.m.i. la presente autorizzazione Comunale è immediatamente efficace e viene trasmessa contestualmente al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ed alla Regione Piemonte.
- L'autorizzazione è valida per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

Ameno, lì **26/06/2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Arch. Daniela Duelli